



Determina N. 453 del 17/07/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO - MEDICO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO .

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che:

- l'Università Campus Bio – Medico di Roma, con e-mail del 12 maggio 2025, prot. ASST n. 33145, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Giada Da Re, medico iscritto alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica fuori rete formativa presso la SC Malattie endocrine – Diabetologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del citato Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Giada Da Re presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Malattie endocrine – Diabetologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Giada Da Re la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università Campus Bio – Medico di Roma per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in endocrinologia e malattie del metabolismo;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università Campus Bio – Medico di Roma la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Giada Da Re di attività formativa professionalizzante presso la SC Malattie endocrine – Diabetologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

VISTO:

- il DPR 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e in particolare l’art. 27;
- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla l. 23 dicembre 2005 n. 266;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università”;
- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DI n. 68/2015;
- il Regolamento didattico dell’università Campus Bio-Medico di Roma dei corsi di specializzazione dell’area sanitaria emanato il 19 ottobre 2005 con decreto n. 2973, prot. n. 34598;
- la delibera del Consiglio della scuola del 5 febbraio 2025.

TRA

l’Università Campus Bio-Medico di Roma (d’ora in poi denominata “Università”), con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo 21, CAP 00128, C.F. 97087620585, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Rettore prof. Eugenio Guglielmelli, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Università

E

l’ASST Papa Giovanni XXIII (d’ora in poi denominata “ASST”), con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, CAP 24127, C.F. 04114370168, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’ASST

di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e collettivamente “Parti”

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Malattie endocrine 1 - Diabetologia, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa, il medico in formazione specialistica dott.ssa Giada Da Re (C.F. [REDACTED]).

Art. 3

L'attività formativa del medico in formazione specialistica di cui all'art. 2, determinata nel piano di formazione personalizzato di cui all'art. 5 e da effettuarsi durante la vigenza della presente convenzione, ha durata di 6 mesi, a decorrere dall'1 ottobre 2025 sino all'1 aprile 2026. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

L'ASST, che dichiara di essere in possesso di tutte le dovute autorizzazioni amministrative, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale facente capo alla SC Malattie endocrine - Diabetologia.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il direttore della struttura stessa e comunque nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della scuola.

Art. 5

Nel rispetto dell'alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolge le attività preventivamente concordate tra il direttore della scuola di specializzazione e il direttore della SC Malattie endocrine - Diabetologia mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'ASST.

Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida della dott.ssa Sara Cassibba, dirigente medico presso la SC Malattie endocrine - Diabetologia, individuata come tutore dell'ASST.

Art. 8

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al direttore della scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola stessa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e, in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere, con frequenza trimestrale, le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

L'Università e l'ASST concordano di concerto il seguente vincolo di dose ai sensi dell'art. 112, punto 1, lett. c) e lett. l) del d.lgs. n. 101/2020 come di seguito stabilito.

Vincolo di dose per i radioesposti in Categoria A:

- corpo intero 9,00 mSv/semestre
- arto/pelle 225,00 mSv/semestre
- cristallino 9,00 mSv/semestre

Vincolo di dose per i radioesposti in Categoria B

- corpo intero 5,40 mSv/annuale
- arto/pelle 135,00 mSv/annuale
- cristallino 13,50 mSv/annuale

L'ASST individua, altresì, il preposto per la sicurezza comunicandolo all'Università prima dell'avvio delle attività e indicandone le generalità nel progetto formativo.

Art. 12

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento UE 2016/679.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 216/679.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 14

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 13.

Art. 15

La presente convenzione ha durata di 6 mesi, a decorrere dall'1 ottobre 2025 e sino all'1 aprile 2026. Le Parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio formale di lettera da inviare tramite PEC, 60 giorni prima della scadenza.

Art. 16

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione all'altra Parte, a mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'ASST la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica degli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 17

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I – Allegato A del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 – sarà assolta dall'Università in modalità virtuale – giusta autorizzazione n. 353382/10 del 27 dicembre 2010 dell'Agenzia dell'entrate di Roma 1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della Parte che vi ha dato causa.

Art. 18

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 19

L'Università dichiara di essere a conoscenza della sezioni “Rischi corruttivi e trasparenza” contenuta nel Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027 dell'ASST, consultabile sul sito aziendale al link: <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione/piano-integrato-attivit -organizzazione-piao-2025-2027> e del codice di comportamento adottato dall'ASST, consultabile al link: <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

L'ASST dichiara di conoscere e accettare il contenuto del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet dell'Università: <http://www.unicampus.it/>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 20

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università Campus Bio – Medico di Roma
Il Rettore
prof. Eugenio Guglielmelli

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 447/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO - MEDICO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO .

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 11/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
